



DELIBERA n. 41 del 3 febbraio 2026

Oggetto: Revisione del Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 e ss.mm.ii.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 recante disposizioni in merito all’istituzione dell’ANAC;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e, in particolare, l’art. 4 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale;

VISTA l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il «*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTO il Regolamento adottato dall’Autorità il 31 maggio 2016, concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti dall’Autorità ai sensi della l. n. 241/1990;

VISTO il Regolamento adottato dall’Autorità il 31 maggio 2016, in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 5 disciplinante l’accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e l’art. 5-*bis*



disciplinante le esclusioni e i limiti allo stesso accesso civico, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTA la propria determinazione n. 1309 del 28/12/2016 «*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 riguardante l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, recante il «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, «*Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*»;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 «*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;

VISTO il Regolamento adottato dall'Autorità il 7 luglio 2021 l'8 marzo 2017, concernente la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*»;

CONSIDERATA l'esigenza di adeguare le tipologie di documenti esclusi dall'accesso per



motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità alla luce della giurisprudenza maturatasi sul punto;

VISTA la decisione del Consiglio nell’adunanza del 3 febbraio 2026,

DELIBERA

di approvare le modifiche al Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990» di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018 e ss.mm.ii. come di seguito indicate e di approvare il relativo testo consolidato.

1) All’art. 1 (*Definizioni*) la lett. g) è sostituita come segue:

“g) «codice dei contratti pubblici», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

2) All’art. 21 (*Differimento dell’istanza di accesso*) la lett. b) è sostituita come segue:

“1. Il responsabile del procedimento può differire l’accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi:

b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e in particolare all’art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, durante lo svolgimento delle procedure di gara”;

3) L’articolo 24 (*Documenti esclusi dall’accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità*), è modificato come segue:

“1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d’ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all’accesso, salvo quanto previsto dall’art. 24, co. 7, della legge n. 241/1990, le seguenti categorie di documenti:

a) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati;

b) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell’Autorità nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale;

c) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all’accesso o di rilievo puramente interno;

d) i documenti inerenti l’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali”.



4) L'art. 25 (*Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici*) è modificato come segue:

“1. Fermo restando quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Responsabile del procedimento per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è il RUP della procedura di affidamento, individuato ai sensi del Regolamento del 7 luglio 2021, per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità nazionale anticorruzione”;

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell’avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 febbraio 2026

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente